

Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 RG n. 1091/2022

TRIBUNALE DI TREVISO UDIENZA del 9.6.' 23 Successivamente oggi, 09/06/2023 avanti al Giudice dott. ssa Maria Teresa Cusumano, sono comparsi per la parte ricorrente l' avv. R.XXXX, per la parte resistente l' avv. R.XXX oggi sostituito dal funzionario delegato dr. L.XXXXX.

L' avv. R.XXXX si riporta alle memorie e a quanto in atti affermato. Insiste per l' accoglimento del ricorso e si riporta al giudice, in caso di rigetto, per la compensazione delle spese.

Il dr. L.XXXXX del pari si riporta agli atti. La mancata avvenuta richiesta della equipollenza, ha i suoi effetti.

In GL si ritira in Camera di Consiglio, all' esito della quale pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.

Il Giudice dott. ssa Maria Teresa Cusumano Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 RG n. 1091/2022 Tribunale di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

all' udienza del 09/06/2023 il giudice del Lavoro dr. ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1091 /2022 tra le parti: Ricorrente: prof. A.XXXXXX C.XXXXXX, con l' Avv. A.XX R.XXXX CONTRO Resistenti: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Veneto - Ambito territoriale di Treviso tutti con il dott. S.XXXXX R.XXX

Conclusioni delle parti:

PARTE RICORRENTE 1. accertato e dichiarato che parte ricorrente è in possesso di un titolo valido per l' insegnamento costituito da Master of Arts in Teaching E.XXXXX of Speakers of Other Languages' conseguito presso U.XXXXXXXXXX of Westminster già dichiarato equivalente al titolo della classe LM37 Lingue e letterature moderne europee e americane per l' accesso alle classi di concorso AB24 e AB25e relative ADSS e ADMM incrociate, e che, di conseguenza, la stessa ha diritto ad essere inserita nelle GPS e G.X secondo la domanda già agli atti e nella posizione spettante in ragione del - 2 - Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 RG n. 1091/2022 Tribunale di Treviso punteggio maturato e le preferenze espresse; conseguentemente, considerato che la ricorrente aveva diritto ad un posto comune a tempo determinato fin dal settembre 2022: a) ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nelle GPS e G.X secondo la domanda già agli atti e nella posizione spettante in ragione del punteggio allo stato spettante e maturato, come per legge; b) ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza ad emanare tutti gli atti necessari per l' assegnazione alla ricorrente di un contratto a tempo determinato da settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche, con la priorità che le spetta e in base alle preferenze espresse dalla stessa; 2. condannare le amministrazioni convenute, anche in solido tra loro a risarcire alla prof. A.XXXXXX C.XXXXXX il danno economico patito dall' illegittimo mancato inserimento nelle Graduatorie de quibus, da liquidarsi in via equitativa, almeno pari allo stipendio perso dal settembre 2022 al momento in cui risulterà destinataria di contratto, considerando che la ricorrente avrebbe potuto lavorare, per le classi di concorso di interesse, per l' intero a.s. 2022/2023 come risultante dalla documentazione prodotta.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

PARTI RESISTENTI: IN VIA PRINCIPALE 1) Ritenere e dichiarare l' infondatezza del ricorso avverso, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali, in termini di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, per l' accoglimento della pretesa, e , per l' effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto; 2) In ogni caso condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 -bis disp. att. c.p.c. FATTO E DIRITTO Va disattesa l' eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte convenuta, in adesione al consolidato principio giurisprudenziale per cui "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all' inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell' ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell' atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto - 3 - Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 H RG n. 1091/2022 Tribunale di Treviso della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all' inserimento in una determinata graduatoria - l' accertamento del diritto del ricorrente all' inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l' istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all' accertamento del diritto del singolo docente all' inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell' atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l' inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d' istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell' equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del D.M. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)" (Cass., sez. un., 26.6.2019, n. 17123). C co Nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto l' annullamento dell' O.M. n. 122 del 2022, ma -Q a in primo luogo l' accertamento del proprio diritto, sulla base di essa, a essere inserito nella ai prima fascia delle graduatorie, e in secondo luogo la disapplicazione della clausola di cui all' art. 7, comma 4, lett. e) , in base alla quale l' iscrizione in graduatoria con riserva non dà W. titolo alla stipulazione del contratto di lavoro.

In relazione in quest' ultimo aspetto, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato che, "nel rigettare la domanda cautelare sospensiva di tale disposizione, ha sollevato condivisibili I (Y dubbi sulla giurisdizione del Giudice amministrativo (Cons. St., sez. VII, ord. n. 4340/2022, v. Q sotto per la citazione estesa)."Venendo al merito, si espone quanto segue.

LU L' inserimento della ricorrente nella seconda fascia delle GPS 22-' 24, con riserva da "sciogliersi ad esito del riconoscimento della equivalenza del titolo di studio è previsto" nell' ordinanza ministeriale n. 112/2022 che, all' art. 7 lett. e) , afferma: "Nell' istanza di O W partecipazione ogni aspirante dichiara: e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data LU di scadenza del Termine stabilito per la presentazione della domanda, con l' esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima o fascia coloro che conseguono l' abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l' inserimento dell' aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli - 4 - Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 RG n. 1091/2022 Tribunale di Treviso effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all' estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all' estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all' Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell' istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L' inserimento con riserva non dà titolo all' individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l' aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti *pleno iure*". Come chiarito dal Consiglio di Stato anche prima dell' emanazione dell' ordinanza Ministeriale in parola, di cui parte ricorrente chiede la disapplicazione, il

riconoscimento di un titolo conseguito all' estero ha carattere non vincolato ma è subordinato ad accertamenti istruttori e l' avvenuto, positivo riconoscimento è la condizione necessaria costitutiva per la produzione dei relativi effetti (vedi anche, in motivazione, Consiglio di Stato sez. VI, 22/02/2019, ud. 21/02/2019, n.914: "Rilevato che l' iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è riservata ai docenti in possesso di titolo di abilitazione; Ritenuto, in relazione alle abilitazioni conseguite all' estero, che l' efficacia del relativo titolo è soggetta al previo riconoscimento da parte del Ministero; evidenziato che il riconoscimento non è automatico, ma investe una valutazione concreta in ordine alla equipollenza rispetto ai titoli formativi previsti in Italia, da effettuarsi con riferimento alla specificità del percorso seguito dal candidato; ritenuto, per l' effetto, che, in assenza di diversa previsione normativa, il titolo di abilitazione conseguito all' estero non può ritenersi valido ai fini dell' iscrizione nella suddetta fascia delle graduatorie (e , dunque, anche nella II fascia aggiuntiva) fino a quando non sia concluso il relativo procedimento di riconoscimento"). Pertanto, non appare censurabile la scelta organizzativa compiuta con l' Ordinanza Ministeriale 112/2022 con riferimento alla fattispecie di titolo conseguito all' estero, consistente nella mera individuazione, nelle more del necessario riconoscimento, del solo possibile posizionamento nelle graduatorie, in attesa del necessario presupposto costituito dall' avvenuto riconoscimento del titolo; del resto lo stesso art. 5 ter DL 228/2021 richiede l' effettivo "possesso del titolo di Specializzazione su sostegno, di cui all' articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124" (cfr. sul punto Ordinanza emessa dal Tribunale di - 5 - Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 H RG n. 1091/2022 Tribunale di Treviso Livorno nell' ambito del procedimento cautelare iscritto al il 21 novembre 2022, giudice dott. L.XXX N.XXXXXXXXXX). La scelta dell' Amministrazione, in pendenza di una mera domanda di riconoscimento di titolo estero, di individuare la possibile collocazione in graduatoria, ma senza "'titolo all' individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto" non appare irragionevole ed anzi è aderente alle considerazioni ed indicazioni del Giudice amministrativo in precedenza richiamate circa la natura del procedimento di riconoscimento del titolo estero e tiene conto anche delle possibili conseguenze della diversa scelta sia sugli interessi e la posizione dei soggetti che sono già in possesso di un valido titolo "pleno iure", sia sull' organizzazione scolastica generale (vedi, sul punto, quanto osservato in motivazione da TAR Ro . , (La.) sez. III, 06/10/2022, ud. 27/09/2022, n.12662: "la scelta di estendere la possibilità di conseguire detti titoli anche all' estero, avrebbe comportato, in virtù dei richiamati termini procedurali e del cospicuo numero di domande di riconoscimento che il Ministero abitualmente tratta, l' inserimento con riserva nelle graduatorie di tutti i soggetti abilitandi all' estero, con la conseguenza che in caso di successivi dinieghi alle istanze di riconoscimento presentate, come già successo per gli anni scolastici passati, avrebbero fatto seguito dei provvedimenti di esclusione, con risoluzione dei contratti di lavoro in corso d' anno, a scapito della continuità didattica e della regolarità nello svolgimento delle lezioni, ossia di obiettivi che il servizio pubblico dell' istruzione deve mirare a perseguire "). A ciò si aggiunga che non si rinviene alcuna norma di legge che attribuisca al ricorrente il diritto di stipulare contratti di insegnamento in qualità di docente abilitato in mancanza del decreto di riconoscimento del titolo estero, tanto più se si considera che tale decreto ha pacificamente effetto costitutivo ("l' atto statale di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all' estero ha efficacia non meramente dichiarativa di una qualità giuridica posseduta ma costitutiva (T.. La . , Sez. IIIBis, n. 2650 del 3.5.2018, Ord.; T.. La. - Ro . , Sez. III - Q.XXXX, 31/1/2008, n. 781) " " (così Tar La . , sez. III, 25/05/2018, n.5928). Neppure si può ritenere che l' iscrizione con riserva sia del tutto priva di utilità, posto che l' ordinanza ministeriale, con disposizione di favore, consente comunque l' inserimento con riserva nella graduatoria di prima fascia GPS nonostante l' assenza del decreto di riconoscimento (che, di per sé, impedirebbe di valutare il possesso del titolo di Specializzazione estero, con conseguente esclusione dalla graduatoria di prima fascia) , - 6 - Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 RG n. 1091/2022 Tribunale di Treviso assicura l' attribuzione del relativo punteggio e la possibilità di stipulare contratti di lavoro nel biennio di efficacia delle GPS non appena dovesse intervenire il decreto di riconoscimento.

Quanto alla circostanza che il titolo di studio estero conseguito dalla C.XXXXXX fosse già stato riconosciuto equivalente a quello richiesto per l' inserimento nelle graduatorie di istituto e scolastiche provinciali 2020/2022, la stessa non è idonea a fondare il diritto della ricorrente all' inclusione a pieno titolo nelle GPS 2022/2024, per le ragioni già messe in luce dal giudice del reclamo cautelare: "'secondo la disciplina dettata dal DPR 189/2009 (attuativo dell' art. 5 della legge 148 del 2002 di ratifica della Convenzione di L.XXXXXX 11/4/' 97 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all' insegnamento

superiore) , il riconoscimento di equivalenza' del titolo di studio straniero ai fini dell ' accesso ai pubblici impieghi sancisce il valore legale del titolo solo in relazione al fine specifico per il quale la dichiarazione di equivalenza viene dall' interessato richiesta, così che la partecipazione a più concorsi richiede altrettante dichiarazioni di equivalenza ' del titolo straniero posseduto rispetto al titolo italiano previsto dal bando di concorso" (cfr. ordinanza decisoria del reclamo, a scioglimento della riserva della Camera di Consiglio del 23.2.' 23). A. stregua delle argomentazioni che precedono, s' impone dunque il rigetto del ricorso.

In considerazione della novità delle questioni affrontate e della natura interpretativa delle medesime, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali in relazione sia al giudizio cautelare incidentale sia al giudizio di cognizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. ssa Maria Teresa Cusumano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1091/2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) rigetta il ricorso; b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Treviso, 09/06/2023 Il Giudice Dott. Maria Teresa Cusumano